



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 138831 del 18 maggio 2016

Oggetto: Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona - Sequestro amministrativo del centro massaggi all'insegna "Tuina" e delle relative attrezzature

Si fa riferimento alla nota inviata a mezzo PEC per competenza da parte dell'Associazione in copia conoscenza, la quale richiede a codesto Comune l'immediato dissequestro dei locali nei quali viene svolta, in nome e per conto di un'associata, l'attività di massaggi Tuina, ovvero di massaggi rivolti al benessere della persona.

La medesima Associazione aveva avuto già modo di inoltrare alla scrivente Direzione un'altra richiesta, inviata ad altro Comune, con i medesimi fini e relativa ad un'altra associata che, analogamente, svolgeva un'attività di massaggi "Tuina" o "Thai Massage", ovvero di massaggi rivolti al benessere della persona e alla quale, analogamente, erano stati posti sotto sequestro i locali nei quali tale attività era svolta, in quanto non a norma con quanto richiesto dalla legge n. 1 del 1990, relativa all'attività di estetista.

Evidenzia, pertanto, come anche in questo nuovo caso l'operato sequestro cautelativo risulti illogico ed immotivato, in quanto ispirato ad un non corretto approfondimento di leggi e disposti che sottendono sia all'attività di estetista, sia all'attività in discipline bio-naturali, stante la circostanza che la disciplina esercitata, ossia il massaggio Tuina, non è disciplinata dalla legge n. 1 del 1990, relativa all'attività di estetista.

Riferisce, altresì, che nel verbale di ispezione del 3 maggio 2016, redatto dai N.A.S. di Padova, non risulterebbero individuati elementi oggettivi e concreti in base ai quali sia possibile qualificare come "estetici" i massaggi ivi eseguiti.

Al riguardo, la scrivente Direzione, per quanto di propria competenza, non può che ribadire quanto già rappresentato con la citata precedente nota recante analogo quesito..

In via preliminare, evidenzia che con la nota n. 68457 del 14-5-2015, inviata anche al competente Ministero della Salute, ha sostenuto che in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell'aspetto estetico, ma riguardanti il più



generico mantenimento di una naturale condizione di benessere, non dovessero essere sottoposte a specifiche restrizioni all'esercizio, quali ad esempio il titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio relativamente all'idoneità dei locali).

Nella medesima nota, altresì, la scrivente ha richiamato la circostanza che il Ministero della Salute, con la nota n. 36979 del 7-8-2013, ha precisato che l'attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica, concordando, quindi, con la scrivente Direzione Generale sulla non applicabilità della disciplina dell'attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi.

Infine, con nota n. 117339 del 14-7-2015, la scrivente Direzione ha avuto modo di ritenere che l'attività di operatore di massaggi Tuina dovesse essere inserita nell'ambito più ampio della categoria delle c.d. "Discipline Bio-Naturali", non regolamentate a livello nazionale.

Per effetto di tale circostanza, molte Regioni hanno disciplinato la materia.

Peraltro, stante l'assenza di riferimenti normativi in questo specifico settore la Corte Costituzionale ha censurato di illegittimità costituzionale quelle leggi regionali che hanno violato il principio sancito nella sentenza n. 153 del 2006, secondo il quale *"L'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale"*, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

Inoltre, anche che con la sentenza n. 2904 del 2014 il T.A.R. Sicilia – Palermo, ha escluso l'afferenza al campo estetico o sanitario dell'attività di massaggio rientrante nel campo delle discipline bio-naturali, chiarendo così l'estraneità della materia oggetto del giudizio al campo della disciplina di attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990.

Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l'attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell'ambito della legge n. 4 del 2013.

In ogni caso, la presente nota è inviata anche a codesto Ministero della Salute per eventuali e ulteriori determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)